REGOLAMENTO (CE) N. 2660/95 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1995

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione (?) è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva:

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (9, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/ 95 (*) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno teneme conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proced2, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 novembre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (*) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (*) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38. (*) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14. (*) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.